

# Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: affidamenti diretti solo sotto i 40.000 euro

11 Luglio 2019

L'art. 1, comma 20, lettera h) del **D.L. n. 32/2019** (c.d. *Decreto Sblocca Cantieri*), convertito dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55**, ha apportato importanti modifiche alla disciplina prevista dall'art. 36 del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Codice dei contratti*), relativa ai contratti sottosoglia.

Diversamente da quel che inizialmente in molti hanno pensato, nella versione attuale dell'art. 36 del Codice dei contratti è previsto l'utilizzo dell'affidamento diretto "puro" esclusivamente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro è stato, invece, utilizzato (impropriamente) il termine "affidamento diretto" nonostante la norma preveda una procedura a metà tra l'affidamento diretto e la procedura negoziata.

La nuova versione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti possano procedere *"per **affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"***.

Considerato che l'affidamento diretto "puro" presuppone un rapporto fiduciario per il quale non è necessaria la consultazione di altri operatori, l'affidamento previsto dalla lettera b) non si può definire propriamente "diretto" perché proviene a valle di una consultazione o indagine di mercato e la valutazione di **3 preventivi per i lavori e 5 operatori economici per i servizi e le forniture**.

Cosa diversa avviene per gli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro che utilizzano la procedura negoziata fino ad 1 milione di euro e la procedura aperta oltre. In particolare, la nuova versione dell'art. 36 prevede:

- per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** si applicherà la **procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici** nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro** si applicherà la **procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici** nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per **affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si procede mediante ricorso alle **procedure di cui all'articolo 60**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.